



riassunto corso diritto pubblico

Diritto Pubblico
Università degli Studi di Perugia (UNIPG)
27 pag.

Riassunto slide diritto pubblico-prof Pettinari

LEZIONE 1-2-3: Norme sociali e norme giuridiche

Nel diritto esiste una strettissima connessione tra fenomeno sociale (evento che influisce su struttura e aspetti della società, modificandone le caratteristiche) e fenomeno giuridico (insieme delle regole di cui una pluralità di soggetti necessita per organizzare la loro coesistenza) → MA NON COINCIDONO:

Norme sociali → regole non sempre obbligatorie che non si rivolgono a tutti e non sempre sono accompagnate da sanzioni. Le norme sociali si dividono in tre categorie:

- Norme religiose
- Norme sportive
- Norme morali e di buona educazione

Norme giuridiche → sono regole obbligatorie che si rivolgono a tutti, e di cui ognuno è tenuto a rispettarle anche contro la propria volontà per evitare sanzioni (es. pagare le tasse)

Norma giuridica + precetto = sanzione

Precetto (o proposizione precettiva): regola formulata in termini generali e astratti, che riconosce, impone o proibisce determinati comportamenti

Sanzione: conseguenza negativa in cui incorre chi non rispetta la norma giuridica (es. multa, carcere...)

I caratteri della norma giuridica → le norme giuridiche si distinguono da quelle sociali per:

- **Obbligatorietà**: la norma giuridica è obbligatoria, in quanto siamo costretti anche contro la nostra volontà a rispettarla
- **Effettività**: indica il fatto che una regola di diritto può considerarsi esistente quando i membri di una società le riconoscono il valore obbligatorio
- **Certezza**: è la certezza della effettiva applicazione della norma (conoscibilità delle norme + sanzioni + ordinamento giudiziario)
- **Positività**: la norma giuridica è emanata e imposta dallo stato
- **Generalità**: i destinatari della norma sono tutti i membri della società; dunque, la norma è valida per tutti senza eccezioni
- **Astrattezza**: la norma giuridica descrive una situazione ipotetica, astratta e non fa mai riferimento a persone o fatti effettivamente accaduti
- **Bilateralità**: la norma prevede, al tempo stesso, il diritto di fare qualcosa, riconosciuto ad un soggetto, ed un dovere da rispettare, imposta ad altre persone → se ad un soggetto è riconosciuto un diritto ad un altro sarà imposto un obbligo/dovere
- **Relatività**: la norma giuridica è relativa rispetto al tempo e allo spazio, perché prima o poi verrà sostituita da una nuova norma non applicabile ovunque, ma solo in un territorio specifico
- **Scritta e pubblicata**: la norma giuridica è scritta e non orale ed pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Definizione di diritto pubblico → il diritto si suddivide in due rami principali:

1. **Diritto privato**: rappresenta l'insieme delle norme che regolano i rapporti fra soggetti che sono su un piano di parità, ad esempio il rapporto fra cittadini. Inoltre, in ripartizione interna del diritto privato sono:
 - Diritto civile (studia famiglia e diritti soggettivi)
 - Diritto commerciale (studia i rapporti economici tra soggetti privati)

- Diritto del lavoro
 - Diritto agrario
2. **Diritto pubblico:** insieme delle norme che regolano i rapporti fra soggetti che non sono su un piano di parità; le sue ripartizioni interne sono:
- Diritto amministrativo (studia il funzionamento degli organi dello Stato)
 - Diritto penale (si occupa di reati e sanzioni)
 - Diritto della previdenza sociale
 - Diritto tributario
 - Diritto urbanistico
 - Diritto dell'informatica
 - Diritto internazionale (studia i rapporti tra gli Stati)
 - Diritto comunitario
 - Diritto ecclesiastico
 - **DIRITTO COSTITUZIONALE** → si occupa della legge fondamentale dello stato ossia la Costituzione che a sua volta disciplina:
 - gli organi dello stato
 - diritti/libertà e doveri dei cittadini

LEZIONE 4: Coordinate per studiare i diritti e le libertà

Attraverso la definizione dei diritti e delle libertà, viene definito chi e cosa diventa destinatario di tutela dal diritto o dalla libertà altrui; fra questi ci sono i cittadini o i gruppi, dei quali viene tutelata il tipo di azione o status. Come viene esercitata questa tutela?

- Meccanismi di protezione richiamati dalla disposizione costituzionale
- Limiti
- analisi del posto che occupa il diritto o la libertà x nell'impianto costituzionale della democrazia italiana

Organi costituzionali → l'identificazione del ruolo e delle funzioni dell'organo viene definito da alcuni elementi principali:

- Il fine
- Le funzioni
- La struttura
- Di quale potere è espressione (legislativo, esecutivo, giurisdizionale)
- come si elegge o come si nomina
- come perde le sue funzioni

Procedimenti → vengono identificate da:

- quale FINE ha il procedimento
- che prodotto genera → INPUT/OUTPUT
- chi lo avvia
- come si conclude

LEZIONE 5-6-7: le forme di stato

La **forma di Stato** descrive il rapporto che intercorre tra autorità dotate di potestà d'imperio (governanti) e società civile (governati); voglio inoltre rappresenta l'insieme dei principi e dei valori che suona la base di questo rapporto. Possiamo dire che la forma di Stato risponde a tre domande di base:

1. Qual è la finalità dello Stato?

2. Che tipo di rapporto esiste fra l'apparato statale dello Stato e la società?

3. Quanto e come i membri della società possono partecipare alle decisioni pubbliche?

La classificazione più tipica e diffusa delle forme di Stato e quella basata sulla loro evoluzione storica, che fornisce dei modelli basati su caratteristiche riassuntive comuni: sono degli idealtipi, delle strutture essenziali dei fenomeni osservati ma ogni esperienza mantiene delle sue specificità pur presentando tratti comuni. Da questo punto di vista le principali forme di Stato sono:

- Stato patrimoniale
- stato assoluto
- stato di polizia
- stato liberale
- stato democratico-pluralista
- stato autoritario o totalitario
- stato socialista

TIPOLOGIE DI STATO:

Stato patrimoniale: è l'espressione giuridico politica del feudalesimo; si caratterizza di un'elevata frammentazione del potere e dei territori nonché di una concezione privatistica del potere del feudatario, il quale diventa proprietario del territorio e di ciò che su esso si trova, e inoltre i suoi interessi particolari prevalgono su tutti gli altri in un rapporto di natura esclusivamente privatistico

Stato assoluto: è l'espressione giuridico politica del processo di nascita e dell'affermazione degli Stati nazionali in cui vige la concezione del diritto divino dei re e nasce la nozione di Stato nel senso tipico dell'età moderna e contemporanea; si caratterizza di un'elevata centralizzazione del potere in mano al re e alla corona la quale è contemporaneamente titolare dei tre poteri dello Stato, e il suo potere si esercitano in modo concentrato dal punto di vista territoriale; inoltre il sovrano si pone come unico rappresentante della comunità che si considera completamente subordinata

Stato di polizia: vs tipico del tardo 701 forma evoluta dello Stato assoluto di cui mantiene l'indivisibilità dei tre poteri in mano al sovrano, il fine di questo stato è quello di accrescere il benessere della popolazione esprimendosi attraverso grandi riforme giuridiche e sociali come: la realizzazione di codici per organizzare il diritto nei vari settori, la realizzazione di grandi opere pubbliche e la modernizzazione di vari servizi di natura pubblica

Stato liberale: Ehi espressione del passaggio del potere dall'aristocrazia alla borghesia, e segna la separazione dei poteri con una significativa limitazione del potere della corona; al suo interno si affermano i cosiddetti diritti di prima generazione quali: diritto di libertà personale, diritto alla proprietà privata, libertà di parola, diritto a un giusto processo e diritto al voto. →Avviene l'affermazione del principio di rappresentanza e del principio di uguaglianza formale

stato democratico-pluralista: avviene un'espansione dei diritti politici e della rappresentanza attraverso il suffragio universale, la nascita di partiti di massa e la rilettura democratica del principio pluralista; nonché la successiva affermazione del principio di uguaglianza sostanziale e il riconoscimento dei diritti sociali.

Stato autoritario: la sovranità esercitata da un partito egemone che abolisce lo stato di diritto e il principio di legalità, nonché la limitazione dei diritti individuali fondamentali e del pluralismo politico attraverso la repressione di qualsiasi forma di dissenso →accentramento statale del potere

Stato socialista: consegue lo scopo di uguaglianza economico sociale dei cittadini esercitata a costo delle libertà individuali; in questa forma di Stato la proprietà dei mezzi di produzione è attribuita allo stato come la pianificazione economica in cui lo stato decide che cosa, quanto, dove e come produrre.

LEZIONE 7: le forme di governo

Forma di governo presidenziale → in questa tipologia il corpo elettorale elegge il presidente e il Parlamento, il presidente e il titolare del potere esecutivo insieme al Capo dello Stato e al capo del governo mentre il Parlamento non può sfiduciare il presidente e al tempo stesso quest'ultimo non può sciogliere il Parlamento.

Forma di governo direttoriale → in questo tipo il corpo elettorale elegge il Parlamento, e di conseguenza quest'ultimo elegge il governo che non può essere sfiduciato dal Parlamento e non può sciogliere il Parlamento

Forma di governo semipresidenziale → il corpo elettorale elegge il presidente e il Parlamento; il presidente ha funzioni rilevanti anche di indirizzo politico e nonostante l'indipendenza dal Parlamento non può governare da solo, dunque, nomina un governo che viene legato al Parlamento attraverso un rapporto fiduciario; in questa tipologia di governo il Parlamento può sfiduciare il governo e il presidente può sciogliere il Parlamento.

Forma di governo parlamentare → il corpo elettorale elegge il Parlamento che instaura un rapporto di fiducia con l'esecutivo (il governo), e grazie adesso può sfiduciare il governo; il Capo dello Stato ha funzioni limitate ma può sciogliere il Parlamento. In questa tipologia si sviluppa il concetto di razionalizzazione ovvero fenomeno giuridico direttamente connesso alla stabilità del governo.

LEZIONE 8-9: le fonti del diritto

Si definisce **fonte del diritto** l'atto o il fatto abilitato giuridico a produrre norme giuridiche; queste si suddividono in tre tipologie:

1. fonti di produzione
2. fonti di cognizioni
3. fonti atto e fonti fatto

fonti di produzione → gli ordinamenti moderni si istituiscono attraverso un processo costituente ovvero è la stessa costituzione ad indicare gli atti che possono produrre il diritto e le sue fonti; in realtà la costituzione indica solamente le fonti ad esse immediatamente inferiori e dunque saranno tali fonti successivamente a regolare quelle ancora più inferiori.

Fonti di cognizione → vengono classificati tali gli strumenti attraverso i quali si vengono a conoscere le fonti di produzione, a loro volta si suddividono in due tipologie:

- fonti ufficiali: Gazzetta Ufficiale, bollettini ufficiali della regione e gazzetta ufficiale dell'unione europea
- fonti non ufficiali: possono essere fornite da soggetti pubblici come ministeri o regioni oppure da soggetti privati come le riviste specializzate le cui notizie pubblicate non hanno valore legale ma solo informativo

fonti atto e fonti fatto → sono fonti di produzione. La fonte atto è l'espressione di volontà normativa di un soggetto cui l'ordinamento attribuisce l'idoneità a porre in essere norme giuridiche; hanno la capacità di porre norme vincolanti per tutti, implicano l'agire volontario di un organo abilitato dall'ordinamento giuridico attraverso una norma di riconoscimento e per produrre effetti normativi ogni fonte deve essere universalmente riconoscibile. Le fonti fatto invece sono tutti quei comportamenti

riconosciuti dal corpo sociale come giuridicamente vincolanti nonché gli atti di produzione normativa esterni al nostro ordinamento. → la consuetudine: e considerata la fonte fatto per eccellenza e nasce da un comportamento sociale ripetuto nel tempo sino al punto che esso viene sentito come giuridicamente vincolante; si tratta di comportamenti che disciplinano i rapporti fra gli organi costituzionali.

Tecniche di rinvio ad altri ordinamenti

In base al principio di esclusività, soltanto lo stato ha il potere esclusivo di riconoscere le proprie fonti indicando gli atti e i fatti che possono produrre norme nell'ordinamento. Per quanto riguarda le norme di altri ordinamenti, esse valgono nell'ordinamento statale solo se lo stato lo consente e dunque lo strumento usato da quest'ultimo per il proprio interno le norme di altri ordinamenti è conosciuto come tecnica del rinvio. Due tipologie:

- **rinvio fisso:** Avviene quando una disposizione dell'ordinamento statale richiama un determinato atto in vigore in un altro ordinamento, questa tipologia utilizzata per recepire un atto singolo e specifico
- **rinvio mobile:** questa tipologia utilizzata non per recepire uno specifico atto di un altro ordinamento ma una fonte di esso.

Le antinomie e le tecniche di risoluzione dei contrasti tra norme → Si definiscono antinomie i contrasti tra norme, queste avvengono quando le disposizioni esprimono significati fra loro incompatibili ed è dunque compito dell'interprete risolvere tali contrasti individuando la norma applicabile al caso → 4 criteri di scelta:

1. **criterio cronologico:** in caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella più recente, la sua prevalenza si esprime attraverso l'abrogazione (cessazione dell'efficacia della norma giuridica precedente) → 3 ipotesi di abrogazione:
 - abrogazione espressa
 - abrogazione tacita
 - abrogazione implicita

-deroga → non fa perdere efficacia alla norma ma ne limita il campo d'applicazione


-sospensione → norma limitata a un certo periodo o certe zone e categorie
2. **criterio gerarchico:** la norma superiore si deve preferire a quella inferiore; la prevalenza si esprime attraverso l'annullamento (dichiarazione di illegittimità di un atto o di una norma da parte di un giudice)
3. **criterio della specialità:** si preferisce la norma speciale rispetto a quella generale → effetto di deroga
4. **criterio della competenza:** si tratta di un criterio esplicativo e non prescrittivo in cui la costituzione assegna competenze particolari ad alcuni atti equiparati alla legge formale.

Riserve di legge e principio di legalità

questo fenomeno si osserva quando una norma costituzionale riserva alla legge la disciplina di una determinata materia; essa, perciò, è una regola riguardante l'esercizio della funzione legislativa. La riserva di legge ha una funzione garantista e si suddivide in varie tipologie:

- **Riserva di legge costituzionale:** la costituzione rinvia esplicitamente ad una legge costituzionale
- **riserva a favore dei regolamenti parlamentari**

- **riserva di legge formale o ordinaria:** impone che sulla materia intervengano solo atti legislativi prodotti dal parlamento
- **riserva assoluta:** prescrive che una materia sia integralmente regolata dalla legge ordinaria o da atti ad essa comparati
- **riserva relativa:** nella disciplina della materia concorre il regolamento amministrativo
- **riserva rinforzata:** talvolta la costituzione non si limita a rinviare alla legge la disciplina di una materia ma pone ulteriori vincoli al legislatore



LEZIONE 10: il Parlamento

L'organo del parlamento svolge la funzione legislativa dello Stato ed è suddiviso in due Camere:

• Camera dei deputati

- sede a Montecitorio
- 400 deputati eletti
- Età per votare = 18 anni
- Età per essere eletti= min 25 anni

• Senato della Repubblica

- Sede a Palazzo Madama
- 200 senatori (5 compresenti senatori a vita)
- Età per votare= 18 anni
- Età per essere eletti= min 40 anni

(Bicameralismo perfetto = Camera e Senato hanno le stesse funzioni e uguali poteri.)

Funzioni del parlamento in seduta comune:

- Elezione del Presidente della Repubblica.
- Giuramento del Presidente della Repubblica.

- Messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione.
- Elezione di 5 giudici della Corte Costituzionale.
- Elezione 1/3 dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).

Organizzazione interna delle camere:

1. **Presidente delle camere:** eletto direttamente dalla camera di appartenenza e cura l'organizzazione dei lavori presiedendo l'assemblea e verificando all'applicazione del regolamento
2. **Gruppi parlamentari:** riuniscono i parlamentari dello stesso partito politico e sono la proiezione dei partiti all'interno del Parlamento; ciascun parlamentare deve dichiarare fin dal momento delle elezioni a quale gruppo appartiene altrimenti l'ufficio fanno parte del gruppo misto
3. **Commissioni parlamentari:** le commissioni parlamentari sono specializzate per materia e svolgono un ruolo fondamentale nella fase di approvazione delle leggi; sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, sono bicamerali e dunque riuniscono insieme deputati e senatori ed infine indagano su episodi particolari attraverso le commissioni d'inchiesta.

Altre caratteristiche delle camere:

- Quorum (numero legale) → la seduta è valida se è presente la metà uno degli appartenenti all'organo
- Maggioranza:
 - Semplice: voto favorevole della metà+1 dei presenti
 - Assoluta: voto favorevole della metà + 1 dei componenti
 - Qualificata: voto favorevole dei 2/3 dei componenti
- Modalità di voto: voto palese per regola generale; voto segreto in caso la votazione si riferisca a persone o diritti di libertà
- Condizione parlamentare → no particolari requisiti
- Rappresentanza politica: i parlamentari sono rappresentanti dei cittadini, rappresentanza investe tutta la nazione e non soltanto gli elettori che li hanno votati; per questo motivo non possono essere revocati dall'incarico né se non rispettano le promesse fatte né se cambiano il partito politico nel quale sono stati eletti
- Prerogative dei parlamentari:
 - Insindacabilità: i parlamentari non rispondono né dei voti dati né delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni; devono essere infatti liberi di esprimere le proprie opinioni senza il timore di azioni giudiziarie da parte di chi potrebbe sentirsi eventualmente leso
 - Immunità parlamentare: è necessaria l'autorizzazione della camera di appartenenza per atti come l'arresto, le perquisizioni o le intercettazioni telefoniche. I casi in cui si può arrestare un parlamentare senza autorizzazione sono quelli di sentenza è revocabile e arresto in flagranza.

LEZIONE 11: Il procedimento legislativo

La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70) → Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell'identico testo da Camera e

Senato.

Il procedimento di formazione della legge (il così detto iter) si articola perciò in fasi successive:

- la presentazione del progetto (iniziativa legislativa);
- l'approvazione della Camera a cui è stato presentato per prima;
- la trasmissione del testo all'altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con
- modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all'altra, finché non sarà approvato
- da entrambe con identica formulazione (c.d. «navette»);
- la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per
- un riesame) e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Iniziativa legislativa → Consiste nella presentazione ad una delle due Camere di un progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa. Spetta al Governo, ai singoli deputati e senatori (ciascuno nella Camera a cui appartiene), al popolo (50.000 elettori), al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed ai Consigli regionali. Alla Camera, i testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge, mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge. Quando invece ci si riferisce indifferentemente a tutte le ipotesi di iniziativa legislativa si parla, nel linguaggio corrente, di progetti di legge. → I progetti di legge una volta presentati, vengono annunciati all'Assemblea, stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile. Successivamente sono assegnati alla Commissione permanente competente per la materia trattata dal progetto.

L'esame e l'approvazione della Camera

Il procedimento ordinario si articola in due fasi:

1. esame da parte della Commissione permanente, incaricata di svolgere una istruttoria e una valutazione preliminare e di preparare un testo per la discussione in Assemblea (e che per ciò viene detta Commissione in sede referente);
2. discussione e deliberazione da parte dell'Assemblea.

Nella sua attività istruttoria, la Commissione può stabilire di trattare insieme due o più progetti (che sono detti abbinati) per presentare un'unica relazione e un solo testo all'Assemblea. A tal fine può scegliere uno dei progetti come testo base della discussione o può procedere - eventualmente incaricando un Comitato ristretto - alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti. Durante l'esame, la Commissione acquisisce i pareri di altre Commissioni che si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza. I 3 componenti della Commissione delineano le posizioni delle varie parti politiche sul contenuto del provvedimento e presentano proposte di modifica (gli emendamenti) su cui la Commissione delibera. Sono acquisiti, anche attraverso audizioni di non parlamentari, le opinioni e i dati ritenuti necessari e il Governo partecipa all'istruttoria e alla elaborazione del testo. → Al termine del proprio lavoro, la Commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l'Assemblea, che riporta il testo predisposto dalla Commissione e alla quale possono aggiungersi relazioni di minoranza. La discussione in Aula viene seguita da un Comitato dei nove che comprende i relatori e i rappresentanti dei gruppi

della Commissione che ha svolto l'esame in sede referente. La discussione in Assemblea parte dalla illustrazione del relatore, dall'intervento del rappresentante del Governo e da quelli dei deputati che intervengono sulle linee generali del provvedimento, esprimendo la posizione dei gruppi. Vengono poi esaminati i singoli articoli del progetto, votando gli emendamenti presentati al testo predisposto dalla Commissione. Nella fase finale, dopo l'esame di eventuali ordini del giorno (che sono documenti di indirizzo al Governo sul modo in cui dovrà essere applicata la futura legge) e dopo le dichiarazioni di voto sul provvedimento, si procede alla approvazione del progetto nel suo complesso. → Accanto al procedimento ordinario (che per alcuni tipi di legge va seguito obbligatoriamente) sono previsti due procedimenti abbreviati:

- il primo (approvazione in Commissione in sede legislativa o deliberante) comporta che il procedimento si concluda interamente all'interno di una Commissione: essa provvede insieme all'esame istruttorio e alla approvazione finale del progetto, con le stesse formalità previste per l'Aula;
- il secondo, di utilizzo assai limitato alla Camera, è detto in sede redigente e comporta l'approvazione in Assemblea di un progetto i cui articoli sono formulati in Commissione, senza che l'Aula possa modificarne il testo.

Esame dei progetti approvati dal Senato → Un progetto approvato dal Senato viene esaminato secondo la stessa procedura seguita per quelli che iniziano il proprio cammino alla Camera. Il messaggio del Presidente dell'altro ramo del Parlamento sarà perciò stampato come gli altri progetti: assegnato in Commissione in sede legislativa o referente, il progetto seguirà tutte le tappe del procedimento ordinario o in sede legislativa. Se però si tratta di un progetto già approvato dalla Camera e che torna a Montecitorio perché il Senato vi ha apportato delle modifiche, l'esame alla Camera riguarderà le sole parti modificate. Nel nostro sistema di bicameralismo perfetto, la navette fra Camera e Senato continua fino a quando i due rami del Parlamento non concordano nell'approvare un testo perfettamente identico.

La promulgazione e la pubblicazione → La promulgazione è l'atto con il quale il Capo dello Stato attesta che un certo testo è stato approvato quale legge e ne ordina la pubblicazione e l'osservanza. La promulgazione deve avvenire entro il termine massimo di un mese dall'approvazione definitiva della legge. → MA il Presidente della Repubblica può rinviare la legge alle Camere, con messaggio motivato, per chiedere una nuova deliberazione. Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo, e se la legge viene nuovamente approvata (stesso testo) essa deve essere promulgata. Subito dopo la promulgazione, la legge è pubblicata. La pubblicazione della legge avviene ad opera del Ministro della giustizia, e consiste tecnicamente nell'inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La legge entra in vigore - e diviene quindi obbligatoria per tutti - il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (vacatio legis), a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore. La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale

LEZIONE 12: La funzione di revisione costituzionale

La costituzione rappresenta il vertice delle fonti dell'ordinamento giuridico italiano; la sua principale caratteristica di rigidità è garantita da:

- predisposizione di organi e procedure di controllo per verificare che le fonti normative siano conformi ai principi costituzionali (il Presidente della Repubblica svolge un controllo preventivo mentre il successivo controllo passa alla Corte costituzionale)

- previsione di un procedimento speciale per modificare il testo della costituzione o integrarlo per soddisfare la necessità di adeguamento al mutamento sociale e politico
 - **LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE** → atto destinato a modificare materialmente la costituzione con lo scopo di modificarne il dettato
 - **LEGGE COSTITUZIONALE** → funzione integrativa della costituzione sulla base di una riserva fissata dalla costituzione stessa, lo scopo è attuare istituti e previsioni contenuti nel dettato costituzionale per renderla operativa.
 - In entrambi i casi si ricorre al procedimento previsto dall'articolo 138:
“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE → procedimento attuativo:

Fase eventuale: lo scopo è quello di sottoporre il testo all'approvazione popolare per aumentare la legittimazione democratica ricorrendo al lo strumento del referendum; in questo scenario spicca il ruolo delle minoranze e fra queste coloro che possono farne richiesta sono:

- minoranza del corpo elettorale
- minoranze territoriali
- minoranze politiche.

La validità del referendum è data dal raggiungimento di una quota minima del 50%+1 del consenso ottenuto. Inoltre, l'elettore non partecipa alla formazione del nuovo testo ma ha il solo potere di respingerlo esprimendosi a favore o contro all'intero testo senza potersi esprimere in modo differenziato su una parte rispetto alle altre.

LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE

- **limite espresso** → articolo 139:” la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”
- **limiti impliciti:**
 - sovranità popolare (art. 1)
 - diritti “inviolabili” dell'uomo (art. 2)
 - principio di unità ed "indivisibilità" della Repubblica (art. 5)
 - “principi supremi dell'ordinamento costituzionale” → in larga parte riconducibili ai primi 12 articoli della Costituzione (“Principi fondamentali”).

LEZIONE 13: Il governo (funzioni, struttura e formazione)

Il governo è l'organo statale, titolare della funzione esecutiva → governo come vertice dell'amministrazione.

Governi dell'età repubblicana → rafforzamento della leadership del presidente del Consiglio

Composizione:

- Presidente del Consiglio dei ministri → presidenza del Consiglio
- Ministri (vertici delle amministrazioni)
- Consiglio dei ministri (organo collegiale costituito dal Presidente, che lo presiede e dai ministri)
- Vicepresidente del consiglio dei ministri
- Sottosegretari di stato
- Viceministri
- Consiglio di gabinetto
- Comitati interministeriali
- Commissari straordinari

Formazione del governo (art.92 costituzione): la formazione del governo è il procedimento di nomina del presidente del Consiglio dei ministri. Parte dalla costituzione ed è costituito da quattro fasi:

1. Fase preparatoria → consultazioni
2. Fase costitutiva → conferimento dell'incarico
3. Fase precettiva → nomina del presidente del consiglio e dei ministri
4. Fase integrativa dell'efficacia → giuramento e fiducia

Funzioni del governo:

- Funzioni di indirizzo politico
- Funzioni amministrative
- Funzioni normative → legislative → regolamentari

Attribuzione dei ministri

- ➔ Collegiali: in quanto membri del Consiglio dei ministri
- ➔ Individuali: in quanto organi di vertice di particolari settori della pubblica amministrazione

Ruolo del presidente del Consiglio (art.95 cost; art 5 legge 400/1988)

Il presidente del consiglio dirige la politica generale del governo essendone responsabile di fronte alle camere; pone la questione di fiducia il presenta alle camere i disegni di legge di iniziativa governativa sottoponendo al Presidente della Repubblica gli atti aventi forza di legge e i regolamenti governativi; fra questi compiti principali vi sono anche:

- sollevare la questione di costituzionalità delle leggi regionali
- mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico e amministrativo
- promozione e coordinazione dell'attività dei ministri
- costruzione di rapporti con il Presidente della Repubblica, con la Corte costituzionale e con le istituzioni comunitarie
- direzione degli organi collegiali
- poteri di rappresentanza

Attribuzione del Consiglio dei ministri (art. 2 legge 400/1988)

Il Consiglio dei ministri ha la funzione di:

- determina la politica generale del governo
- delibera su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le camere

- dirige i conflitti di attribuzione tra i ministri
- esprime l'assenso alla iniziativa del presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle camere
- delibera sulla presentazione dei disegni di legge
- delibera se sollevare la questione di costituzionalità o conflitto di attribuzione

Responsabilità politica: il rapporto fiduciario

- mozione di fiducia (motivata, voto palese e maggioranza semplice)
- mozione di sfiducia (almeno 1/10 dei componenti)
- questione di fiducia
- crisi di governo
- rimpasti governativi
- mozione di sfiducia individuale

LEZIONE 14: le funzioni normative del governo

Il governo ha la possibilità di adottare atti normativi con forza pari a quella della legge ordinaria soltanto in due casi:

1. per motivi di improrogabile urgenza
2. per un atto di volontà espresso dal Parlamento

Questi "atti aventi forza di legge" sono dotati di:

- capacità innovativa nei confronti dell'atto legislativo precedente
- capacità di resistenza all'abrogazione o alla deroga da parte di un regolamento o fonte secondaria

IL DECRETO LEGISLATIVO → è un atto adottato sulla base di una legge delega, ovvero un provvedimento con il quale il Parlamento delega il governo ha dati poteri legislativi con determinazione dei principi e criteri direttivi, soltanto per un tempo determinato e con oggetto definito

È sempre revocabile dal Parlamento.

Contenuto della delega: → caratteristiche della legge

- Indirizzata al governo
- non può essere generale
- rimessa alla discrezionalità del legislatore
- deve indicare il termine (articolo 14 comma quattro della legge 400 del 1988)

TERMINE:

- Non è prevista una sanzione per l'inerzia
- sono possibili decreti correttivi
- in caso di superamento del termine biennale il governo è tenuto a chiedere un parere alle commissioni permanenti delle due camere sullo schema dell'articolo 14 legge 400/88

Eccesso di delega → giudizio di illegittimità costituzionale pronunciato dalla Corte costituzionale quando il decreto legislativo non rispetta i limiti della legge di delegazione ovvero ne violi le regole procedurali

Fase dell'iter di approvazione di una legge delega:

1. iniziativa: proposta del ministro competente
2. deliberazione del Consiglio dei ministri
3. eventuali adempimenti ulteriori
4. emanazione del PDR (testo trasmesso 20 gg prima)
5. pubblicazione In Gazzetta Ufficiale con la denominazione di decreto legislativo, indicando la legge di delegazione, la deliberazione del consiglio dei ministri e gli altri adempimenti, eventualmente prescritti dalla legge delega
6. entrata in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione

DECRETO LEGGE → atto tipico della decretazione d'urgenza in Italia, è basato parte del governo del potere di adottare atti con forza di legge senza previa delega del Parlamento. L'articolo 77 della costituzione ne indica le caratteristiche principali:

- straordinarietà
- necessità
- urgenza

Fasi dell'iter di approvazione di un decreto legge:

1. iniziativa: proposta del PDC ministro competente
2. deliberazione del Consiglio dei ministri
3. emanazione del PDR
4. pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con la denominazione di decreto legge e con l'indicazione nel preambolo delle ragioni di necessità e urgenza dell'avvenuta deliberazione del consiglio
5. entrata in vigore immediata

Altri aspetti del decreto legge:

Fase integrativa dell'efficacia → il decreto legge, data la sua urgenza, entra in vigore nel momento indicato dallo stesso, viene immediatamente presentato alle camere per la conversione e rimane efficace per 60 giorni.

Conversione in legge → la conversione avviene entro i 60 giorni indicati come termine perentorio, il decreto diventa legge ordinaria non reiterabile ed emenda viene dal Parlamento.

Effetti di mancata conversione → In caso di mancata conversione il decreto legge perde efficacia fin dall'inizio; il Parlamento dunque con legge ordinaria può disciplinare gli effetti della mancanza di conversione e il governo adotta sotto la sua responsabilità i provvedimenti provvisori adeguati

Limiti del governo → non può:

- conferire deleghe legislative
- provvedere nelle materie indicate dall'articolo 72 della costituzione
- rinnovare i decreti-legge non convertiti
- regolare i rapporti giuridici sorti a seguito di decreti legislativi non convertiti
- ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate in legittime dalla Corte costituzionale per vizi sostanziali

I **REGOLAMENTI** → norme attributive della potestà regolamentare del governo, secondo l'articolo 17 della legge 400/88 si avvia un procedimento per esercitare tale potere più altre tipologie di regolamento ritenute ammissibili.

Procedimento di adozione dei regolamenti governativi:

1. Iniziativa di uno o più ministri o del presidente del consiglio

2. parere del Consiglio di Stato; (obbligatorio ma non vincolante dal quale il governo può discostare indicandone i motivi validi)
3. deliberazione del Consiglio dei ministri
4. emanazione del regolamento da parte del Presidente della Repubblica
5. controllo della Corte dei conti → legittimità dell'atto
6. pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
7. entrata in vigore di norma 15 giorni dopo la pubblicazione

Tipologie di regolamento:

Regolamenti di esecuzione → disciplinano l'esecuzione delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti comunitari, svolgendo una funzione applicativa e interpretativa

Regolamenti di attuazione e integrazione → attuano ed integrano le norme di principio contenute nelle leggi nei decreti legislativi (si distinguono dai regolamenti di esecuzione perché non si limitano a portare ad esecuzione della norma di legge ma contribuiscono ad integrarla dettando la normativa nel dettaglio)

Regolamenti indipendenti → sono emanati nelle materie in cui manca la disciplina da parte delle leggi o di atti avente forza di legge e non hanno a monte nessun atto normativo primario che soddisfi il principio di legalità sostanziale, inoltre:

- non possono intervenire nelle materie riservate alla legge
- rappresentano una tipologia regolamentare poco utilizzabile data la difficoltà di identificare materie in cui manchi completamente una disciplina legislativa

Regolamenti c.c. delegati o autorizzati (delegificazione) → Disciplinano materie regolate precedentemente da norme di rango legislativo sostituendosi a queste secondo il modello stabilito dal comma due dell'articolo 17, legge 400/88. Le condizioni per l'adozione di tali regolamenti sono:

- Che la materia non sia coperta da riserva assoluta di legge
- che l'esercizio di tale potestà regolamentare sia autorizzato con legge
- Che, nell'adottare la legge di autorizzazione, il Parlamento determini le norme generali regolatrici della materia
- che nella legge di autorizzazione si indichino altresì le norme di legge che risulteranno abrogate con l'entrata in vigore delle norme regolamentari

Regolamenti ministeriali ed interministeriali → l'art. 17, comma 3 della legge 400/88 attribuisce la potestà regolamentare anche ai singoli organi del potere esecutivo: tali regolamenti possono essere emanati esclusivamente se una legge di volta in volta lo autorizzi e possono essere adottati solo nelle materie di competenza del singolo ministro.

Profilo procedimentale: I regolamenti in oggetto si differenziano da quelli governativi perché non sono deliberati dal consiglio di ministri, ma semplicemente comunicati al presidente del consiglio e anziché essere emanati dal Presidente della Repubblica sono adottati con decreti ministeriali.

LEZIONE 15: la funzione giurisdizionale e magistratura

La figura del giudice e la funzione giurisdizionale è una cosa che è da sempre presente nelle società umane. L'800 è il periodo in cui la Magistratura in Europa assume le principali caratteristiche attuali, e lo stesso anche negli Stati Uniti ma con caratteristiche diverse ovviamente; mentre nell'Europa continentale sarà il modello Napoleonico, quindi quello francese, a proseguire, nei paesi anglosassoni continua la tradizione che definiamo di common law. Le due grandi famiglie giuridiche del mondo occidentale che sono quella **di common law e civil law** sono due modelli che vedono due

organizzazioni del potere giurisdizionale piuttosto diverso, cioè vedono in allocazione dei poteri, un'organizzazione diversa a causa di una diversa organizzazione delle fonti, e che poi si riflette anche sull'attività del giudice.

Cosa significa parlare di una famiglia di civil law e di common law? Partiamo dall'elemento delle fonti: cosa sono le fonti del diritto in questi due ordinamenti? L'Italia è appartenente a un ordinamento di civil law, o meglio tutto il continente Europeo a parte il Regno Unito, ma cosa significa? La tradizione continentale è una tradizione di civil law in quanto la sua organizzazione delle fonti è prettamente basata sulle norme positive; cioè quello che il giudice guarderà per stabilire se il caso che ha davanti è conforme alla legge o meno, sono i codici, cioè la legge scritta, così com'è prodotta dalle assemblee legislative. → In sostanza quindi le fonti sono i codici e le leggi.

In cosa differisce un ordinamento di common law?

L'immagine che tutti abbiamo è come l'attività del giudice negli Stati Uniti faccia riferimento più che ai codici ai precedenti, cioè sulle sentenze emesse precedentemente su casi analoghi, ed è il principio del cosiddetto stare decisis, cioè è un principio che rende centrale anziché il codice (la legge), ciò che è stato deciso in casi analoghi da un giudice di un grado equivalente. Perciò la differenza delle fonti è la differenza più marcata tra il civil law e common law.

È una differenza che poi si riflette anche nell'organizzazione giurisdizionale, a partire dalla figura del giudice; mentre in Inghilterra e negli Stati Uniti abbiamo una selezione di tipo professionale, nel senso che il giudice è quasi sempre un avvocato con esperienza pluriennale, e spesso con nomine a vita

In Europa continentale invece il modello dominante è quello francese, dove il giudice è essenzialmente una figura di tipo burocratico, ed è essenzialmente inserito nel corpo dei funzionari pubblici.

Quello dell'indipendenza dei giudici è un problema che già da qui emerge come un problema importante, cioè la scelta verso il modello francese, cioè di tipo burocratico, sembra valorizzare l'indipendenza dal potere esecutivo e dall'elemento elettorale. Cioè un giudice che esercita la sua funzione come funzionario pubblico nominato mediante concorso, non dipende direttamente dall'elettorato. → Quello dell'indipendenza quindi è un problema che accompagna la storia della Magistratura tutt'oggi.

L'indipendenza è quella caratteristica che rende indipendente da condizionamenti, dei condizionamenti che possono provenire da diverse parti. Possiamo distinguere un'indipendenza interna da quella esterna. L'indipendenza interna indica l'indipendenza di ciascun magistrato rispetto ai magistrati superiori (perciò non ci sono condizionamenti di tipo gerarchico). L'indipendenza esterna è indipendenza dagli altri poteri, cioè dalla politica; il ruolo di giudicare le persone è qualcosa che deve essere ampiamente distinto dal potere legislativo e soprattutto dal potere esecutivo.

Cos'è la funzione giurisdizionale nello specifico? Ci riferiamo a una funzione statale diretta all'applicazione della legge, che viene attivata su impulso delle parti. Il fatto che sia una funzione che viene attivata da delle parti in causa rende il giudice un soggetto terzo, cioè fonda la necessità di avere un giudice che sia un soggetto sopra le parti in causa; quindi un soggetto caratterizzato dalla terzietà e dalla neutralità. → Le parti in causa possono avere volti diversi a seconda del tipo di procedimento (civile, penale e amministrativo).

Nel caso di un procedimento civile siamo nell'applicazione del diritto civile, un diritto che pone in maniera orizzontale i soggetti della società civile (a differenza per ex. del diritto pubblico).

Le parti in causa assumono il nome di attore e convenuto; l'attore è colui che agisce, che dà il via all'azione, ed è il soggetto che promuove l'azione davanti al giudice; il convenuto sarà il soggetto

chiamato a dover rispondere di quei danni, che in qualche modo subisce l'azione. Nel caso del processo penale si hanno delle caratteristiche diverse; siamo in un diritto penale che è a pieno titolo un diritto pubblico, quindi in questo caso abbiamo soggetti che sono sottoposti al diritto penale (rapporto verticale non orizzontale). Qui cambiano anche i ruoli dei protagonisti del processo, ossia delle parti, poiché abbiamo il pubblico ministero e l'imputato. Il pubblico ministero dà luogo all'iniziativa penale in quanto soggetto che difende la collettività, è una sorta di avvocato dello Stato. Poi abbiamo il caso del processo amministrativo, e anche qui siamo un rapporto di tipo verticale, in cui le parti sono le pubbliche amministrazioni e i soggetti che sono toccati dai provvedimenti di tali pubbliche amministrazioni. Nel caso del diritto amministrativo abbiamo quindi un'azione esercitata dalla pubblica amministrazione. → In questo caso le due parti assumono il nome di ricorrente e resistente.

Il termine sentenza indica l'atto attraverso il quale il giudice, a prescindere dal tipo di procedimento, adotta una decisione che risolve quel determinato caso, cioè una decisione finale che viene espletata tramite una sentenza appunto. Non è l'unico atto che il giudice compie, per esempio esistono anche le ordinanze e i decreti; la differenza è che la sentenza è l'atto che contiene la decisione finale, ma per arrivare alla sentenza però potrebbero essere necessari alcuni accertamenti che il giudice compie emettendo delle ordinanze e dei decreti: per ex. la necessità di ulteriori prove e dare luogo a un sequestro di qualche tipo di bene o una perquisizione.

Le giurisdizioni possono avere volti diversi, come appunto la giustizia penale, civile e amministrativa. Quando parliamo di giustizia civile e penale facciamo riferimento a quella che si chiama giurisdizione ordinaria; questo implica che ci siano anche delle giurisdizioni speciali. Ma l'art. 102 afferma che "La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura."

Giurisdizioni specializzate per materia fanno riferimento, per esempio, alla giustizia amministrativa di prima.

Altre tipologie possono essere la giurisdizione contabile, cioè quel tipo di giudice che decide su l'utilizzo di risorse pubbliche e che quindi ha bisogno di una specializzazione orientata alla materia contabile. O ancora la giurisdizione militare, cioè l'applicazione del diritto militare.

Per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia nel caso in Italia dobbiamo cogliere due grandi dimensioni, una di tipo orizzontale, quindi la diffusione dell'amministrazione della giustizia sul territorio, e in questo senso vediamo come l'organizzazione giudiziaria sia ripartita in distretti giudiziari: attualmente vi sono 29 distretti giudiziari, ciascuno dei quali fa capo alla sua Corte di appello. A sua volta ogni distretto è suddiviso in circondari.

Poi c'è una dimensione verticale di giustizia, cioè non esiste un solo grado di giudizio: in particolare abbiamo giudici di primo grado e giudici di secondo grado, e sopra a tutti questi è sottoposto un terzo grado di giudizio che è la Corte di cassazione.

Importanti a questo riguardo sono le istituzioni degli uffici requirenti, cioè delle procure presso dei corrispondenti uffici giudicanti; cioè, ogni tribunale ha una sua procura. Parliamo di uffici giudicanti quando parliamo di soggetti che emettono sentenze, e prendono decisioni sul caso (per ex. il giudice di pace, il giudice di tribunale, il giudice di appello, la corte d'assise, il giudice di cassazione); gli uffici requirenti invece hanno il compito di esprimere richieste o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti.

Per quanto riguarda i gradi di giurisdizione di competenza in materia civile, abbiamo un I grado che può essere svolto o dal giudice di pace (giudice monocratico) o dal tribunale (monocratico o collegiale). Il II grado contempla altre due possibilità: se il I grado è stato espletato da un giudice di pace allora si va al II grado con un tribunale, se invece il I grado è stato espletato da un tribunale allora si va alla Corte di appello (giudice collegiale)

Nel caso in cui il II grado non sia ritenuto dalle parti in causa soddisfacente, si può ricorrere a questo punto alla Corte di cassazione. In maniera analoga funzionano i gradi di giurisdizione in caso di materia penale: nel I grado abbiamo la possibilità che sia espletato o da un giudice di pace, o dal tribunale o dalla Corte di assise (sono corti integrate dai giudici popolari), e nel secondo caso prende il nome di Corte di assise di appello, e sia nel I che nel II grado le Corti di assise sono composti 8 membri, 2 giudici togati e 6 giudici popolare estratti a sorte da cittadini.

Esiste la possibilità anche qui di appellarsi alla Corte di cassazione. La Costituzione dice all'art. 108 "Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge", cioè vi è la garanzia di sottoporsi di fronte a un giudice apicale.

Questa funzione apicale, di vertice dell'ordinamento è espressa da una funzione particolare della Corte di cassazione, cioè una funzione chiamata nomofilattica, cioè la cassazione si ritiene sia depositaria dell'esatta osservanza e interpretazione della legge.

L'altra figura a cui abbiamo fatto riferimento sono i pubblici ministeri, a cui spetta il compito di dare iniziativa all'azione penale, e appartengono allo stesso corpo dei magistrati con funzioni giudicanti. Quindi sia il ramo giudicante che requirente appartengono allo stesso corpo.

Quello che è importante della figura del pubblico ministero è che ha l'obbligo di esercitare l'azione penale (art. 112), cioè allorché al pubblico ministero perviene l'informazione di un crimine, egli ha l'obbligo di procedere con l'azione penale. A garanzia della piena indipendenza e autonomia della Magistratura, l'ordinamento italiano ha istituito un organo di autogoverno della Magistratura: il Consiglio superiore della Magistratura.

Al consiglio superiore della magistratura spettano tutte le questioni che, se svolte secondo il principio di gerarchia tradizionale che ricorre per tutti gli altri funzionari, potrebbero in questo caso minare l'indipendenza e l'autonomia del singolo giudice. Queste questioni sono riconducibili per ex. alle assunzioni, alle assegnazioni o ai trasferimenti.

Il Consiglio superiore della Magistratura è composto da 27 membri, 3 dei quali sono componenti di diritto, cioè sono tre cariche svolte da determinati soggetti, che sono: il Presidente della Repubblica, ed è affiancato da un primo presidente della Corte di cassazione e dal procuratore generale della Corte di cassazione; i rimanenti 24 membri non sono membri di diritto ma che vengono eletti in modi diversi: 16 sono componenti eletti da tutti i magistrati ordinari e sono i cosiddetti membri togati, gli altri 8 membri invece sono eletti dal Parlamento in seduta comune, e in questi casi parliamo di membri laici, cioè sono soggetti che non sono magistrati di carriera, ma possono essere professori di materie giuridiche o avvocati dopo 15 anni di esercizio di professione.

LEZIONE 16: La Corte costituzionale

Forme di garanzia della costituzione:

- ➔ procedimento di revisione costituzionale: funzione di garantire la rigidità del testo
- ➔ giustizia costituzionale: funzione di garantire la supremazia della costituzione

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE → assicura il rispetto delle norme della costituzione attraverso la risoluzione in forma giurisdizionale delle controversie relative alla legittimità degli atti legislativi. Il controllo di costituzionalità degli atti avviene sia sotto il profilo formale che sotto il profilo sostanziale con l'obiettivo di tutelare i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. → origini giustizia costituzionale:

- la dottrina del giudice Edward Cook e il principio della sovranità del parlamento in Inghilterra
- Il judicial review of legislation negli Stati Uniti affermato dagli autori del Federalist (1787-88) e dal giudice John Marshall (Marbury vs. Madison, 1803)
- Il «custode della costituzione» secondo Carl Schmitt (il capo dello stato: Costituzione tedesca di Weimar del 1919) e secondo Hans Kelsen (la corte costituzionale: Costituzione dell'Austria del 1920-1929)

Modelli di giustizia costituzionale:

Sistema diffuso (modello americano) → il controllo di costituzionalità è affidato a tutti gli organi giudiziari che disapplicando la legge incostituzionale con efficacia limitata al caso in esame; principio dello stare decisis ossia del precedente vincolante

Sistema accentrato (modello Kelseniano) → controllo di costituzionalità affidato a un apposito tribunale costituzionale che decide in via definitiva e con efficacia espungendo dall'ordinamento la legge incostituzionale attraverso due tipi di controllo:

- controllo preventivo o successivo: attivato prima o dopo l'entrata in vigore della legge
- controllo in via diretta o in via indiretta: ha ammesso senza filtri o solo in certi ambiti e a certe condizioni

Composizione della Corte costituzionale → art. 135

- 5 giudici nominati dal presidente della Repubblica → con atto sostanzialmente presidenziale
- 5 giudici eletti dal Parlamento in seduta comune → a maggioranza di due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni, tre quinti dei componenti nelle votazioni successive
- 5 giudici eletti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative → due eletti dai magistrati della Corte di cassazione, uno da quelli del Consiglio di Stato e uno da quelli della Corte dei Conti

Il giudice costituzionale: la scelta dei giudici costituzionali avviene fra i magistrati anche al riposo dalle giurisdizioni superiori; fra i professori ordinari di università in discipline giuridiche e fra gli avvocati con anzianità professionale di almeno vent'anni. Il mandato dura 9 anni con cessazione senza prorogatio e divieto di essere nuovamente nominati. Il presidente della Corte è eletto fra i suoi componenti per tre anni e può essere rieleggibile.

Funzioni della corte costituzionale → La Corte costituzionale è competente a giudicare (art. 134):

- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e sui conflitti tra lo Stato e le regioni
- sulle accuse promosse dal Parlamento in seduta comune contro il presidente della Repubblica in caso di alto tradimento
- Sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo

Metodo di lavoro:

- Principio di collegialità: decisioni deliberate dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio e prese a maggioranza assoluta, fermo il quorum strutturale di undici giudici
- Adunanze in udienza pubblica e camera di consiglio a porte chiuse per la deliberazione
- Nomina nella fase iniziale dell'esame di un giudice relatore per l'istruzione e la relazione della causa e, dopo la votazione, nomina di un giudice redattore del provvedimento (di regola, giudice relatore e giudice redattore coincidono)
- Non previsione nel nostro ordinamento dell'istituto della opinione dissenziente

Gli oggetti del giudizio di legittimità costituzionale sono:

- A. gli atti sindacabili:
 - leggi e atti aventi forza di legge dello Stato
 - leggi delle regioni e delle provincie autonome
- B. gli atti insindacabili:
 - i regolamenti parlamentari
 - gli atti normativi secondari
 - gli atti normativi di altri ordinamenti
 - le fonti fatto
- C. le leggi costituzioni e di revisione costituzionale
- D. le leggi ordinarie statali e le leggi regionali
- E. gli atti aventi forza di legge del governo:
 - decreti leggi → sindacabilità dei decreti legge per mancanza dei requisiti straordinari di necessità e urgenza
 - decreti legislativi → sindacabilità dei decreti legislativi per violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delegazione
- F. gli statuti regionali ordinari

Accesso al giudizio di legittimità costituzionale:

- ➔ accesso in via d'azione: stato, regioni e corte costituzionale
- ➔ accesso in via accidentale: giudice a quo (Giudici ordinari e amministrativi)

Nel giudizio in via accidentale voi la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata sui stanza di una delle parti del corso del giudizio o sollevata d'ufficio dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio; nella richiesta le parti e il giudice devono indicare: l'oggetto, ehm cioè le disposizioni della legge o dell'atto aventi forza di legge che si ritengono viziate da illegittimità costituzionale è il parametro cioè le disposizioni della costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate. Nel corso di questa pratica il giudice a quo deve accertare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale e la non manifesta infondatezza della questione ricercando motivazioni ragionevoli e serie a sostegno della questione. L'ordinanza del giudice a quo deve disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendere il giudizio in corso rispetto alla questione di legittimità costituzionale solo nel caso sia rilevante e non manifestamente infondata, in caso contrario di fronte a l'irrelevanza della questione il giudice respinge con ordinanza motivata la questione che può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.

Procedimento del processo di controllo:

- emissione dell'ordinanza del giudice a quo di rinvio alla Corte costituzionale sospensione del giudizio in corso
- notificazione dell'ordinanza alle parti e al pubblico ministero
- pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bollettino ufficiale delle regioni interessate

Nella questione di legittimità costituzionale promossa in via d'azione invece, Ehi le tipologie di ricorso a me se dall'articolo 127 della costituzione sono:

- ricorso dello Stato contro le leggi regionali → quando il governo ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione
- ricorso della regione contro le leggi e atti aventi forza di legge dello Stato o contro leggi di altre regioni → quando la regione ritenga che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato di un'altra regione leda la sua sfera di competenza

RICORSO DIRETTO ALLA CORTE COSTITUZIONALE:

- **Termine:** il ricorso per l'eredità costituzionale può essere promosso entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge
- **Titolarietà:** il ricorso è promosso dal presidente del consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri o dal presidente della giunta previa deliberazione della giunta regionale
- **esecuzione dell'atto impugnato:** La Corte può sospendere l'efficacia quando ritiene che possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento della Repubblica
- **Norme di parametro:** lo stato può impugnare le leggi regionali deducendo la violazione di qualsiasi parametro costituzionale

Giudizi sulle leggi → decisioni della corte costituzionale (art.18 legge 87/1953)

- **Sentenza:** quando la Corte giudica in via definitiva attraverso l'indicazione dei motivi di fatto e dei motivi di diritto
- **Ordinanza:** esprime una motivazione succinta e riguarda tutti gli altri provvedimenti di competenza della Corte

DIRICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' → cioè, quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, perdendo forza di applicazione

Altre funzioni della Corte costituzionale:

- Esprimere il giudizio sulle accuse al Presidente della Repubblica mosse dal Parlamento in seduta comune
- Esprimere giudizi di ammissibilità delle richieste di un referendum abrogativo
- Risoluzione dei conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato e fra stato e regioni o fra regioni
- potere legislativo
- potere esecutivo
- potere giurisdizionale
- poteri-organo

LEZIONE 17: il Presidente della Repubblica

Il presidente della Repubblica negli ordinamenti moderni svolge sostanzialmente due tipi di funzione:

- a. nella forma di governo presidenziale. Ehi e semi presidenziale il presidente della Repubblica ricopre un ruolo di tipo politico. Quindi oltre ad essere il capo dello status svolge anche una funzione di indirizzo politico e di funzioni politiche
- b. nelle forme di governo parlamentari la sua funzione non è quella di definire l'indirizzo politico del paese bensì quella di garante dello Stato (articolo 87 cost.)

Il capo dello Stato è un organo:

- **Monocratico**
- **super partes**
- **equidistante**
- **imparziale**

FUNZIONE LEGISLATIVA → il presidente della Repubblica fa parte dell'ingranaggio che fa funzionare il meccanismo legislativo del paese. L'articolo 87 della costituzione attribuisce in questo capo il potere di:

- Autorizzare il governo a presentare alle camere dei disegni di legge di sua iniziativa
- promulgare le leggi
- indire il referendum popolari
- ratificare trattati internazionali

FUNZIONE ESCEUTIVA → nomina il presidente del consiglio e i ministri

FUNZIONE GIURISDIZIONALE → presiede il consiglio superiore della magistratura

Altri poteri:

- Potere di accreditare e di ricevere rappresentanti diplomatici di altri paesi
- potere di nominare i funzionari dello Stato
- potere di nominare il presidente del Consiglio di Stato
- potere di nominare il presidente consiglieri della Corte dei conti ovvero della magistratura contabile
- potere di nominare presidenti e direttori generali di enti pubblici di rilevanza nazionale

il Capo dello Stato virgola in quanto tale, è anche presidente di diritto:

- Del consiglio supremo della difesa
- del consiglio superiore della magistratura (CSM)
- al comando delle forze armate italiane e presiede il CSD

Il presidente della Repubblica nello svolgimento del proprio mandato, è il responsabile dal punto di vista politico se non in due casi che sono previsti dall'articolo 90 della costituzione: ovvero il caso di **alto tradimento** o **attentato alla costituzione**. In effetti, il presidente della Repubblica nel momento della sua elezione è chiamato a prestare il giuramento che consiste in un atto di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della costituzione.

Elezione del presidente della repubblica:

Articolo 38 cost: Il presidente della Repubblica eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, all'atto partecipano tre delegati per ogni regione eletti dal consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, inoltre le elezioni del presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di terzi dell'assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Per poter essere eletto il presidente deve soddisfare tre requisiti:

- essere cittadino italiano
- godere dei diritti civili e politici
- avere almeno cinquant'anni

Durata del mandato: il presidente della Repubblica dura in carica 7 anni e al termine del suo mandato diviene automaticamente senatore a vita quindi avrà un proprio ufficio e le proprie funzioni da senatore.

LEZIONE 18: gli istituti di democrazia diretta

Strumenti di esercizio diretto di sovranità:

- **petizione**
- **iniziativa legislativa popolare**
- **referendum**

Art. 50 → tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle camere per richiedere provvedimenti legislativi: e l'atto con il quale i cittadini portano a conoscenza delle camere istanze ed esigenze particolari; **la petizione**, sia essa esercitata dal singolo o da una pluralità di individui, deve rappresentare un interesse pubblico e pertanto non è ammissibile per vendicare i diritti soggettivi; a differenza dell'iniziativa legislativa popolare il diritto di petizione essere azionato facilmente per quattro motivi:

- non richiede particolari formalità
- può essere esercitato anche da una singola persona
- non prevede la formulazione di una proposta di legge vera e propria
- può avere ad oggetto tutte le materie

L'iniziativa legislativa popolare (art. 71 cost.) → Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta da parte di almeno 50.000 elettori di un progetto redatto in articoli. Requisiti:

1. soggetti → 50.000 elettori
2. requisito formale del testo: progetto redatto in articoli

Cerca i contenuti non si prevedono limiti di materia e possono assumere la forma sia di progetti di legge ordinaria sia costituzionale. Nella prassi di analisi non si garantisce ai proponenti l'esame parlamentare della loro proposta → l'unica garanzia di esame è data dai regolamenti parlamentari:

Articolo 74 → impone alle componenti Del Senato l'avvio dell'esame dei progetti di legge di iniziativa popolare ad esse assegnati entrano in oltre un mese dal deferimento

Articolo 24 → si riserva una parte del tempo disponibile all'interno del calendario dei lavori dell'assemblea della camera per l'analisi delle iniziative

REFERENDUM → può essere:

- **Costituzionale**: si rinvia alla lezione sulla revisione costituzionale
- **Abrogativo**: previsto per le leggi ordinarie dello Stato e per le leggi regionali
- **territoriale**: previsto obbligatoriamente per modificare territoriali di regioni, Province e Comuni
- **consultivo**: ha messo soltanto a livello regionale o locale

REFERENDUM ABROGATIVO → È previsto dall'articolo 75 della Costituzione e l'iniziativa può essere esercitata dai cittadini con il raggiungimento di 500 mila elettori; nel testo può essere proposta l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge; ehm e inoltre si stabilisce che deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi (50+1) → quorum: indica il numero minimo di elettori che devono partecipare alla votazione perché il referendum sia valido e perciò idoneo ad abrogare la disposizione oggetto del quesito

Limiti → non tutte le leggi possono essere oggetto di abrogazione tramite referendum, tra queste: le leggi tributarie e di bilancio, le leggi di amnistia e di indulto, le leggi di autorizzazione e le disposizioni costituzionali

LEZIONE 19: le autonomie territoriali

Art. 5 Cost.

«La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».

La costituzione italiana del 1948 prevede uno stato regionale, basato su regioni dotate di:

- **Autonomia politica:** capacità di darsi un proprio indirizzo politico
- **Autonomia legislativa**
- **Autonomia finanziaria: attraverso tributi regionali**

Le regioni erano 15 più altre cinque dotate di un'autonomia differenziata

Le regioni disciplinate direttamente dalla Costituzione sono denominate **Regioni ordinarie**

→ **Statuto approvato con fonte di rango primario**

Le altre sono state chiamate Regioni speciali (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol, in realtà costituita dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 116 della Costituzione)

→ **Statuto approvato con fonte di rango costituzionale**

La Costituzione prevedeva anche enti territoriali più piccoli delle Regioni (Province e Comuni) Tuttavia, l'esercizio effettivo delle funzioni da parte delle Regioni richiedeva che lo Stato trasferisse le funzioni amministrative con leggi/decreti di trasferimento (attraverso cui si trasferivano funzioni, risorse, personale, etc.) → Il concreto trasferimento di funzioni amministrative è avvenuto solo nel 1972, ma si trattò di un mero trasferimento parziale (i Ministeri continuarono, di fatto, a detenere gran parte delle competenze spettanti alle Regioni)

Riforma Bassanini → legge 15 marzo 1997 n.59 : Essa introduceva il principio secondo il quale alle Regioni e gli enti locali dovevano essere attribuite tutte le funzioni e compiti amministrativi relativi alla cura e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità.

Riforma del Titolo V → l. Cost 3/2001: realizza un forte decentramento politico → la riforma ha rafforzato e attuato il disegno di una repubblica delle autonomie articolata su più livelli territoriali di governo.

- Nuovo articolo 114 cost.: La costituzione ha previsto che la Repubblica è articolata in Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, tutti costituzionalmente dotati di autonomia politica (e di corrispondente autonomia statutaria) e posti sullo stesso piano

→ Lo stato ha perduto la potestà legislativa generale

Attribuzione delle funzioni amministrative: le funzioni si basano su più principi di →

- **Sussidiarietà:** il livello di Governo superiore interviene solo quando l'amministrazione più vicina ai cittadini non possa da sola assolvere al compito ("sussidiarietà VERTICALE")
- **Differenziazione:** enti dello stesso livello possono avere competenze diverse
- **Adeguatezza:** le funzioni devono essere affidate ad enti che abbiano requisiti sufficienti di efficienza

Organi di raccordo → la commissione bicamerale integrata e il sistema delle conferenze:

Commissione bicamerale integrata (Commissione parlamentare per le questioni regionali)

- La Commissione parlamentare per le questioni regionali è un organo bicamerale previsto dalla Costituzione del 1948 per svolgere compiti consultivi
- È consultata, essenzialmente, dallo Stato nell'ipotesi di scioglimento anticipato dei Consigli regionali

Sistema delle Conferenze

- Il nucleo fondamentale di questo sistema è la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ("Conferenza Stato-Regioni")
- Ad essa è affiancata la Conferenza Stato, città e autonomie locali
- Le due Conferenze sono riunite insieme nella Conferenza unificata
- Queste Conferenze sono presiedute dal Presidente del Consiglio e sono formate da alcuni ministri e dai Presidenti delle Regioni
- Determinati atti del Governo devono essere preceduti dal parere di una di tali Conferenze

Principio di leale collaborazione → è di derivazione vs comunitaria ed è richiamato all'articolo 10 del trattato CE laddove si precisa che gli Stati membri sono tenuti ad adoperarsi con ogni mezzo per agevolare la comunità nell'adempimento dei suoi obblighi.

- Riforma del Titolo V → viene COSTITUZIONALIZZATO Il "principio di leale collaborazione", che deve governare i rapporti tra lo Stato e le Regioni
- Prima della riforma del 2001 era previsto che il Governo potesse bloccare le leggi regionali, impugnandole, nell'interesse nazionale → Il Governo godeva di una posizione di supremazia rispetto alle Regioni
- La riforma del 2001 elimina qualsiasi riferimento all'interesse nazionale

Potere sostitutivo → il governo può esercitare il potere sostitutivo nei confronti degli organi delle regioni delle città metropolitane delle province e dei comuni in caso di mancato rispetto dei diritti civili e sociali. Inoltre lo stato conserva la potestà legislativa esclusiva riguardo la politica estera e rapporti internazionali dello Stato

Gli enti locali → il sistema degli enti locali si basa su:

- Il comune, con i suoi organi direttamente eletti dai cittadini
→ riforma del titolo V: diviene titolare della totalità delle funzioni amministrative
- La provincia, ente intermedio tra Comune e Regione
→ il consiglio provinciale viene eletto a suffragio ristretto solo dai sindaci e dai consiglieri comunali della provincia
→ il consiglio provinciale si compone del presidente della Provincia e di un numero variabile di consiglieri virgola in funzione al numero degli abitanti
→ ha funzioni di area vasta di coordinamento
- **La città metropolitana**, istituita soltanto nelle città maggiori → in essa si sostituisce la provincia
- La regione
→ Forma di governo regionale:
 - Consiglio regionale, eletto dagli elettori regionali, titolare della funzione legislativa e del potere di fare proposte alle Camere
 - Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto dall'intero corpo elettorale regionale → dirige la politica della Giunta, promulga le leggi e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione

- La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione, diretta politicamente dal Presidente eletto, cui la Costituzione affida il potere di nominare i componenti della Giunta, nonché il potere di revocarle

Federalismo fiscale → indica un sistema di finanza pubblica che riconosce tanto l'autonomia finanziaria degli enti locali quanto l'esistenza di interventi finanziari centrali. In tal senso lo stato potrà introdurre solamente principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; per evitare che le regioni più povere abbiano meno mezzi finanziari è stato istituito un fondo per perequativo a favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante.

Art.119 Cost. → Vs garantisce l'autonomia finanziaria sia sul versante delle entrate che su quello delle spese a favore delle regioni e degli enti locali; questo significa che gli enti territoriali:

1. devono avere entrate proprie
2. devono poter stabilire liberamente come spendere le risorse di cui dispongono

LEZIONE 20: Libertà di manifestazione del pensiero

Articolo 21 cost. → "Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione"

Precedenti storici del diritto di libertà:

- 1689 Bill of rights → in cui si affermano, in particolare, la libertà di religione, di parola e di stampa
- 1789 Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino → definisce il diritto in esame uno dei diritti "più preziosi" dell'uomo
- 1848 Statuto Albertino → art. 28 "La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi"

La libertà di manifestazione:

- rientra tra i diritti personalissimi art. 2 Cost.
- è inviolabile art. 13- 15 Cost.
- è riconosciuta a tutti, cittadini e stranieri (in quanto diritto naturale dell'uomo) sia in forma individuale che collettiva. I membri del Parlamento godono di una forma ampliata (istituto dell'insindacabilità)
- può esprimersi in qualsiasi forma : parola, scritto, e ogni altro mezzo (foto, film, composizione musicale espresse attraverso tutti i moderni mezzi di comunicazione) art. 21 1° co.

Contenuto del diritto → comprende:

- La libertà di esprimere le proprie opinioni o di non manifestarne alcuna (il cd. "diritto al silenzio" ossia di non esprimere le proprie opinioni, pensieri e conoscenze ma di tenerle riservate).
- La libertà di informazione attiva e passiva (diffondere e ricevere notizie, informare ed essere informati)

Limiti →

- il limite esplicito, sancito dal 6° co. dell'art.21 Cost. "Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume"
- limiti impliciti, stabiliti dal legislatore, suddivisi, a loro volta, in due categorie:
- relativi ad interessi pubblici (di natura collettiva)

- il segreto di Stato
- il segreto d'ufficio
- il segreto investigativo
- l'ordine pubblico
- relativi ad interessi privati (di natura individuale)
 - tutela dell'onore
 - diritto alla riservatezza
 - diritto alla tutela dei minori
 - diritto alla pubblicità ingannevole
 - diritto di immagine
 - ...

Libertà di stampa (articolo 21 cost.) → “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.”

Garanzie:

- Esclusione di qualsiasi forma di autorizzazione preventiva e di censura (2 co.)
- Disciplina legislativa delle ipotesi di sequestro (3 e 4 co.)
- Possibilità di stabilire con legge dei controlli sui mezzi di finanziamento della stampa periodica (5 co.)

LEZIONE 21: libertà di riunione e associazione

Libertà di riunione → articolo 17 cost.

I cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi; per le riunioni, anche il luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso e il divieto può essere esplicitato soltanto per confrati motivi di sicurezza e incolumità pubblica.

→ Libertà strumentale collettiva a tutela della socialità dell'apertura e al diritto di scambiarsi conoscenze ed opinioni; si configura come diritto fondamentale e consiste nella consapevole facoltà di darsi convegno temporaneamente e volontariamente il luogo determinato ed in seguito al preventivo accordo o su invito dei promotori, al fine di soddisfare uno specifico interesse comune pensieri di varia natura (politico, culturale, religioso...) → articolo 2 e principio personalistico

TIPOLOGIE:

- dimostrazioni: riunioni che danno luogo a manifestazioni per scopi civili o politici
- cortei: sono considerate «riunioni in movimento» (o itineranti) dove l'identità del luogo è puramente relativa a soggetti riuniti e compresenti nello stesso spazio, sia che rimangano fermi, sia che si muovano
- assemblee
- convegni
- comizi

Le riunioni a secondo del luogo in cui si svolgono si distinguono in:

- a. private: che si svolgono in luoghi privati
- b. aperte al pubblico: che si svolgono in luoghi i quali l'accesso può essere consentito in conformità a particolari prescrizioni
- c. pubbliche: attuabili in luoghi pubblici ai quali chiunque può liberamente accedere

Libertà di associazione → articolo 18 cost.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete in quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. (partito fascista)

- Articolo 20: associazionismo religioso
- Articolo 39: associazionismo sindacale
- Articolo 49: associazionismo partitico
- ➔ Carattere volontario
- ➔ Presenza di un nucleo di organizzazione e carattere stabile

TRE GARANZIE:

- l'adesione a una associazione deve essere LIBERA → protezione della libertà negativa di NON associarsi (eccezioni: ordini professionali, federazioni sportive);
- l'istituzione di una associazione avviene SENZA AUTORIZZAZIONE
- riserva di legge rinforzata → ci si può associare «per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale»: garantisce alle associazioni la possibilità di fare tutto ciò che possono fare i singoli (la legge NON può porre limiti e divieti specifici per le associazioni).

Associazioni proibite:

- ➔ d.lgs. 14 febbraio 1948: associazioni di carattere militare
- ➔ l. 25 gennaio 1982: associazioni segrete